

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n.

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Palau, consapevole dell'esistenza dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione, il Comune di Palau riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la **tenuta dell'Albo delle Associazioni di Volontariato** senza scopo di lucro e, in coerenza con quanto espresso in premessa, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni in genere, liberamente costituite e qualunque sia la forma giuridica assunta, che:

- siano regolarmente costituite;
- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
- siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la propria sede;
- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Articolo 3 – Domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo il cui schema è allegato al presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di scrittura privata;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Le associazioni richiedenti che siano già iscritte al registro regionale/provinciale verranno inserite nell'Albo Comunale, previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione stessa.

Articolo 4 – Tenuta e aggiornamento dell'Albo

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo comunale competono al Settore Socio Culturale.

Articolo 5 – Iscrizione nell'Albo Comunale

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è effettuata dal servizio competente, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'albo comunale. L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.

Articolo 6 – Aggiornamento dell'Albo comunale

Si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale in caso di presentazione da parte delle associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.

Articolo 7 – Cancellazione dall'Albo comunale

La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.

La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 3.

L'avvenuta cancellazione deve essere comunicata entro 10 giorni all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante e-mail/PEC.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Articolo 8 – Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale

Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto, dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti Regolamenti Comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:

- alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio

comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio;

- alla possibilità di accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
- alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, e attrezzature di proprietà del Comune, nel limite delle disponibilità esistenti.

La concessione del patrocinio del Comune viene disciplinata da apposito regolamento in cui vengono stabiliti le modalità e i criteri.

Articolo 9 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.

Articolo 10 – Pubblicità dell'Albo comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Articolo 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.